



Provincia di Vicenza
Incendio Beni Vincolati Capitolato 2018



Lotto 9 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO TUTTI I RISCHI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI VINCOLATI

TABELLA DI VALUTAZIONE

N°	Elementi di valutazione	Punteggio massimo				
1	Importo premio annuo	65				
Il punteggio massimo suindicato sarà attribuito all'offerta con importo di premio annuo più basso; alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio ridotto in proporzione a quello più basso, secondo la seguente formula: punti 65 per importo più basso diviso ogni altro importo						
Al punteggio così ottenuto saranno aggiunti o detratti i seguenti punteggi						
N°	Elementi di valutazione		Opzione A	Opzione B	Opzione C	Opzione D
2	Franchigie		20	10	5	0
3	Limiti di indennizzo		10	5	3	0
Saranno inoltre attribuite alle risposte riportate nella scheda di offerta i seguenti punti						
N°	Elementi di valutazione		SI	NO	NO	NO
4	Ufficio liquidazione sinistri nella regione Veneto*		5	0	0	0
* Il requisito della presenza di un Ufficio Liquidazione Sinistri nel territorio della regione Veneto dovrà essere garantito dal giorno di inizio della copertura assicurativa ai termini di Polizza.						



Provincia di Vicenza

Incendio Beni Vincolati Capitolato 2018



SCHEMA DI OFFERTA

Bando di gara per appalto dei servizi assicurativi

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____, nella sua qualità di _____

della Compagnia assicuratrice _____

per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa contro tutti i rischi dei beni mobili ed immobili vincolati, alle seguenti condizioni economiche:

Beni / Eventi	Somme assicurate	Aliquota imponibile pro mille	Premio imponibile complessivo annuo
Immobili come da elenco	€ 36.031.434,65		
Complesso Villa Cordellina	€ 4.544.820,71		
Affreschi, monocromi ed altri beni	€ 5.437.774,69		
Beni mobili	€ 52.000,00		
Ricorso terzi e locatari	€ 3.000.000,00		
Differenziale storico / artistico	€ 3.000.000,00		

TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO _____

Imposte _____

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO (in cifre) _____

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO (In lettere) _____

TOTALE PREMIO IMPONIBILE QUINQUENNALE
INFERIORE ALLA BASE DI GARA

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'opzione scelta è la seguente:

A	Franchigie	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
B	Limiti di indennizzo	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
C	Ufficio sinistri nella regione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO

e che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita:

☐ solo dalla Società offerente _____

☐ nella forma della coassicurazione(art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita:

1 Società delegataria _____ Quota % _____

2 Società coassicuratrice _____ Quota % _____

3 Società coassicuratrice _____ Quota % _____

..... Quota % _____

Luogo e data:

Firma (Società offerente / delegataria)

Firma delle Società coassicuratrici

1 _____

2 _____

3 _____



Provincia di Vicenza

Incendio Beni Vincolati Capitolato 2018



Lotto 9

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO TUTTI I RISCHI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI VINCOLATI

Art. 1 (Oggetto dell'assicurazione)

La Società assicura:

- a) BENI IMMOBILI, come da elenco allegato, intendendosi per tali fabbricati, edificati o loro parti di proprietà della PROVINCIA DI VICENZA, di seguito denominata Amministrazione, o dallo stesso assunti in comodato, uso, ecc., compresi fissi, infissi, impianti, installazioni, recinzioni e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene;
- b) BENI MOBILI, intendendosi per tali tutto quanto di proprietà della Amministrazione nonché le cose di terzi che essa abbia in uso o affitto o assunti in custodia, che non possa definirsi immobile per sua natura o destinazione, posti all'interno dei BENI IMMOBILI assicurati con la presente polizza ovvero all'esterno qualora si tratti di beni destinati a tale scopo nonché macchine ed attrezzi agricoli e bestiame;
- c) RISCHIO LOCATIVO, intendendosi per tale le conseguenze della Responsabilità Civile che gravino sull'Amministrazione ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai locali di proprietà di terzi, come da elenco allegato punto a), dall'Amministrazione condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;
- d) RICORSO TERZI, con ciò intendendosi le conseguenze della Responsabilità Civile che gravino sull'Amministrazione ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto. Sono compresi tra i vicini i coinquilini, i condomini nonché il proprietario dell'immobile stesso, per le parti non locate dall'Amministrazione.
Sono altresì compresi, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per questo gruppo di rischio, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi;
- e) RICORSO DEI LOCATARI, con ciò intendendosi le conseguenze della Responsabilità Civile che gravino sull'Amministrazione nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di fabbricati rientranti alla lettera a) del presente articolo, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;

e si obbliga, salvo quanto di seguito escluso, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da qualsiasi danneggiamento o perdita.

Art. 2 (Rischi Esclusi)

Sono esclusi i danni:

- a) agevolati con dolo dal Contraente, dall'Assicurato, dai Rappresentanti legali o dai Soci a responsabilità illimitata;
- b) da rottura di cornici e vetri protettivi dei quadri, di oggetti di vetro, cristallo, porcellana, ceramica, terrecotte e simili oggetti fragili salvo che sia causata da incendio, esplosione, scoppio, atti vandalici e furto;
- c) causati da lavori di pulitura, restauro, manutenzione, riparazione, revisione, rinnovo, pittura e tintura dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
- d) provocati da tarli, tarme ed insetti, da animali e vegetali in genere;
- e) derivanti da logoramento, deterioramento graduale, deperimento, usura;
- f) causati da variazione di temperatura, climatizzazione o pressione, umidità, condensa, calore, siccità, stillicidio, gelo, muffa, decomposizione, ruggine, incrostazione ed effetti graduali degli agenti atmosferici;
- g) causati da logorio o guasto meccanico, salvo il caso in cui i danni derivino da usura, logorio o guasto meccanico di ganci, fermagli, montature o altri congegni di fissaggio, supporto, sostegno, chiusura o contenimento;
- h) relativamente agli orologi, i danni ai meccanismi interni nonché i danni causati dalla ricarica;
- i) dovuti ad appropriazione indebita, estorsione ed a truffa;
- j) derivanti da perdite riscontrate in sede di qualsiasi inventario, verifica o controllo;
- k) da furto e da rapina;
- l) da guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
- m) di perdita o smarrimento;
- n) ai beni assicurati quando siano al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;



Provincia di Vicenza

Incendio Beni Vincolati Capitolato 2018



sono inoltre esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- o)** esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- p)** mareggiate, maree, penetrazione di acqua marina, inondazioni, alluvioni;
- q)** eventi atmosferici, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche, maremoti, terremoti;
- r)** bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;
- s)** atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto,

a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi.

Art. 3 (Estensioni della garanzia)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 2 RISCHI ESCLUSI, l'assicurazione si intende estesa ai danni materiali e diretti da:

- a)** SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI VANDALICI O DOLOSI, ATTI DI SABOTAGGIO E DIMOSTRAZIONI DI FOLLA;
- b)** TROMBE D'ARIA O URAGANI, BUFERE E NUBIFRAGI, GRANDINE, INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI, con esclusione dei fabbricati e le tettoie in legno, dei fabbricati aperti da uno o più lati e delle cose mobili ivi contenute, delle recinzioni, delle insegne, della semplice rottura dei serramenti e delle vetrate, nonché dei beni mobili all'aperto che non lo siano per loro natura o destinazione, ma compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza di tali eventi, ed i danni causati da cose trasportate o cadute per la violenza dell'evento;
- c)** SMOTTAMENTI, FRANAMENTI, CEDIMENTI DEL TERRENO, CADUTA DI MASSI, se non determinati da terremoto;
- d)** FENOMENI ELETTRICI intendendosi per tali i danni arrecati a macchine, apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici, componenti e circuiti compresi, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
- e)** FUORIUSCITA DI ACQUA o altro materiale da impianti idraulici, idrici, igienici, di allacciamento, di riscaldamento, di condizionamento, di estinzione a seguito di loro guasto o rottura accidentale, o da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, oppure da rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile;
- f)** SOVRACCARICO DI NEVE sui tetti, compresi i danni all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto se avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e dei serramenti in genere, direttamente provocato dal peso della neve, con esclusione dei danni: ai fabbricati non conformi alle norme vigenti in materia di sovraccarico di neve ed al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici ed al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione od in rifacimento (a meno che tale stato risulti ininfluente ai fini di questa estensione) ed al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti per sovraccarico di neve, causati da gelo anche se conseguente ad un evento previsto da questa estensione;
- g)** EVENTO SISMICO, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene (fermo che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro), con esclusione dei danni ai fabbricati e tettoie in legno, alle recinzioni, insegne, vetrate, lucernari e simili manufatti in vetro.
- h)** TERRORISMO. La garanzia Terrorismo viene regolata come segue: la Società indennizza (anche in deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.



Provincia di Vicenza

Incendio Beni Vincolati Capitolato 2018



Art. 4 (Garanzia furto e rapina all'interno dei locali in cui si trovano i beni assicurati)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 2 RISCHI ESCLUSI, l'assicurazione si intende estesa ai danni materiali e diretti da:

- furto dei beni assicurati a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali stessi:
 - a) violandone le difese esterne mediante:
 - 1) rottura, scasso;
 - 2) uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso di chiavi false;
 - 3) uso fraudolento di chiavi autentiche;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per i beni assicurati è previsto che siano riposti in mezzi forti di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi di chiusura come previsto alla lettera a) punti 1) e 2).

L'assicurazione è prestata a condizione che siano sempre operanti i mezzi di chiusura e protezione dei locali.

- rapina dei beni assicurati anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali contenenti i beni assicurati.

Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all'Art.2 – RISCHI ESCLUSI, la garanzia si intende estesa anche al caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano costrette a consegnare i beni assicurati, tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna, però, devono essere poste in atto all'interno dei locali contenenti i beni assicurati.

- guasti ai beni assicurati cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Restano comunque esclusi i danni:

- a) di furto avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi, per i gioielli e i preziosi la sospensione decorre invece dalle ore 24 del 15° giorno;
- b) di furto dei beni assicurati, che si trovino sopra veicoli di qualsiasi genere;
- c) di furto e rapina agevolati con dolo o colpa grave delle figure previste alla lettera a) dell'Art. 2- RISCHI ESCLUSI;
- d) di furto e rapina commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera a) dell'Art. 2 od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera a) dell'Art.2 da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.

Art. 5 (Recupero dei beni sottratti)

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farli vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni sottratti che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.



Provincia di Vicenza

Incendio Beni Vincolati Capitolato 2018



Art. 6 (Guasti cagionati dai ladri)

La Società indennizza i guasti causati dai ladri nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli ai locali che contengono i beni assicurati ed ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate fino alla concorrenza di EURO 5.000,00 senza l'applicazione degli scoperti e delle franchigie. E' compreso in garanzia il furto dei fissi e degli infissi di cui sopra. La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui all'art.1907 Codice Civile.

Art. 7 (Rotture accidentali di oggetti fragili)

A parziale deroga di quanto previsto all' Art.2-RISCHI ESCLUSI, la garanzia è estesa alle rotture degli oggetti fragili assicurati dovute a causa accidentale od a fatto involontario dell'Assicurato o di terzi, purché tali oggetti siano integri o completamente ristrutturati alla data di entrata in vigore della presente polizza. La garanzia è sospesa durante le operazioni di trasloco, ristrutturazione e imbiancatura dei locali e di pulitura, restauro, manutenzione, riparazione degli oggetti stessi. La garanzia è sospesa, inoltre, se l'Assicurato utilizza gli oggetti con scopi diversi da quelli di semplice esposizione e/o di collezione nell'ambito dei locali assicurati.

Art. 8 (Risarcimenti – Limitazioni di garanzia)

Franchigie (per sinistro):	OPZIONE A	OPZIONE B	OPZIONE C	OPZIONE D
per ogni sinistro	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio e terrorismo, dimostrazioni di folla;	1.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 € scoperto del 5%	3.000,00 € scoperto del 10%
trombe d'aria o uragani, bufere e nubifragi, grandine	1.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 € scoperto del 5%	5.000,00 € scoperto del 10%
inondazioni, alluvioni, allagamenti	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 € scoperto del 5%	25.000,00 € scoperto del 10%
sovraccarico di neve	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
evento sismico	25.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 € scoperto del 5%	10.000,00 € scoperto del 10%
terrorismo	1.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 € scoperto del 5%	3.000,00 € scoperto del 10%

Limiti di risarcimento (per sinistro e anno assicurativo)	OPZIONE A	OPZIONE B	OPZIONE C	OPZIONE D
Limite di risarcimento per anno assicurativo	50.000.000,00 €	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €
Limite di risarcimento per ogni sinistro (Stop Loss)	10.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €



Provincia di Vicenza

Incendio Beni Vincolati Capitolato 2018



Per ricorso terzi e ricorso locatari	Importo indicato nell'allegata scheda di conteggio	Importo indicato nell'allegata scheda di conteggio	Importo indicato nell'allegata scheda di conteggio	Importo indicato nell'allegata scheda di conteggio
Per (deroga art. 2 lettera b) fabbricati e le tettoie in legno, dei fabbricati aperti da uno o più lati e delle cose mobili ivi contenute, delle recinzioni, delle insegne, della semplice rottura dei serramenti e delle vetrate, nonché dei beni mobili all'aperto	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Per demolire e trasportare le macerie in eccesso a quanto già previsto	500.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Per ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da "fuoriuscita di acqua"	25.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Per la ricostruzione di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico distrutti o danneggiati	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Per scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio e terrorismo, dimostrazioni di folla	70% della somma complessivamente assicurata	50% della somma complessivamente assicurata	10.000.000,00 €	7.000.000,00 €
Per trombe d'aria o uragani, bufere e nubifragi, grandine	70% della somma complessivamente assicurata	50% della somma complessivamente assicurata	50% della somma complessivamente assicurata	50% della somma complessivamente assicurata
Per inondazioni, alluvioni, allagamenti	50% della somma complessivamente assicurata	40% della somma complessivamente assicurata	40% della somma complessivamente assicurata 75% del valore singola ubicazione	40% della somma complessivamente assicurata 50% del valore singola ubicazione
Per sovraccarico di neve	20% della somma complessivamente assicurata	10% della somma complessivamente assicurata	10% della somma complessivamente assicurata	10% della somma complessivamente assicurata
Per evento sismico	50.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 € 75% del valore singola ubicazione	7.000.000,00 € 50% del valore singola ubicazione
Per smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi	20% della somma complessivamente assicurata	10% della somma complessivamente assicurata	10% della somma complessivamente assicurata	10% della somma complessivamente assicurata
Terrorismo	20.000.000,00 €	10.000.000,00 €	€ 10.000.000,00	€ 7.000.000,00



Provincia di Vicenza

Incendio Beni Vincolati Capitolato 2018



Art. 9 (Indennizzo per singoli elementi)

L'indennizzo spettante per singoli elementi di un paio o di una serie assicurati non potrà superare il valore che essi avevano come oggetti singoli indipendentemente da quello che essi proporzionalmente rappresentavano nella somma assicurata rispetto al paio o rispetto alla serie.

Art. 10 (Raccolte e collezioni)

Qualora la raccolta o collezione assicurata con la partita prima venga sottratta, distrutta o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi sottratti, distrutti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 11 (Stima accettata dei beni assicurati)

- 1) Con la presente sezione si assicurano alla partita "beni stimati Villa Cordellina" gli enti specificati nella stima allegata redatta dal Prof. Remo Schiavo in data 10/02/1997 (espressa in Lire);
- 2) il valore totale e singolo dei beni assicurati alle suddette partite al momento del sinistro viene prestabilito, d'accordo tra le Parti e con espresso riferimento all'art.1908 del Codice Civile, in quello risultante dalla sopraindicata stima.

Art. 12 (Determinazione del danno)

In caso di sinistro che colpisca i beni assicurati con la presente sezione la società provvederà all'indennizzo come segue:

- Danno totale: nell'eventualità di perdita o danno totale di un oggetto assicurato la società risponderà dell'intero ammontare della somma assicurata prevista per tale oggetto nella stima accettata
- Danno parziale: nell'eventualità di perdita o danno parziale di un oggetto assicurato la società risponderà dei costi
 - di riparazione necessari a ripristinare le condizioni in cui il bene versava appena prima del sinistro. Nel caso il valore dell'oggetto restaurato fosse inferiore al valore commerciale del medesimo appena prima del sinistro, la società risponderà altresì della perdita di valore avvenuta a seguito del sinistro.

In nessun caso, la società risponderà di un importo superiore alla somma assicurata indicata nella stima accettata per ogni singolo oggetto.

Art. 13 (Denuncia dei sinistri)

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società od all'ufficio all'uopo incaricato, entro quindici giorni da quanto l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, nonché la descrizione delle cause che lo determinarono.

L'Amministrazione o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

Per i sinistri di notevole gravità deve essere dato tempestivo avviso alla Società.

L'Amministrazione inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovrà farne denuncia all'Autorità Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società.

Art. 14 (Procedure per la valutazione del danno)

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Amministrazione con apposito atto unico.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha la residenza l'Amministrazione.

Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione è vincolante, anche se l'arbitro dissenziente non l'ha sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.



Provincia di Vicenza

Incendio Beni Vincolati Capitolato 2018



Art. 15 (Assicurazione per conto di chi spetta)

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, nè azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Amministrazione.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 16 (Costituzione del premio)

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando gli importi di premio per milione convenuti - che rimangono costanti per tutta la durata del presente contratto - per i valori indicati al perfezionamento del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini di quel al successivo art. 17; il premio di rata anticipato per ciascuna annualità successiva sarà quindi costituito dall'importo corrispondente al premio aggiornato dell'annualità precedente.

Art. 17 (Aggiornamento annuale obbligatorio dei valori assicurati)

Premesso che:

a) i valori indicati nella scheda di conteggio premio allegata al presente contratto riguardano i beni mobili e beni immobili come definiti al precedente art. 1) ed i cui singoli componenti sono riportati in apposito elenco nel quale sono indicate l'ubicazione, la destinazione ed il relativo valore assicurato

b) l'Amministrazione fornirà alla Società, entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, un elenco aggiornato dei beni immobili e dei valori a nuovo degli stessi e il valore complessivo dei beni mobili in essi contenuti determinati secondo l'art. 5), riportante anche le date corrispondenti alle eventuali acquisizioni o alienazioni

si precisa che:

c) la Società ritiene assicurati i beni sopra indicati senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

d) la Società riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte della Amministrazione anche quei beni acquisiti, od alla stessa trasferiti ope legis nel periodo di assicurazione, nel limite del 20% (ventipercento) della somma totale riferita a quel gruppo di rischio e comunicata alla Società con l'ultimo elenco aggiornato, fermo il diritto di quest'ultima a percepire il rateo di premio dovuto contestualmente al successivo conguaglio annuale di premio. La Società riterrà assicurati anche quei beni non presenti nell'ultimo elenco aggiornato ma entrati in possesso, uso, locazione ecc. della Amministrazione antecedentemente al periodo assicurativo in corso al momento del sinistro; in questo ultimo caso il premio corrispondente che la Società ha diritto di percepire viene rapportato al momento in cui il bene divenne disponibile per l'Amministrazione, nel limite comunque della decorrenza del presente contratto.

Art. 18 (Pagamento del premio - Termini di rispetto)

L'Amministrazione pagherà presso la propria Tesoreria all'ufficio incaricato:

a) entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva del servizio, la rata di premio riferita al primo periodo assicurativo;

b) entro 30 (trenta) giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;

c) entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'appendice, l'eventuale conguaglio di premio di cui all'art. 17).

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa (ovvero perdono efficacia le variazioni previste dall'appendice di cui alla lett. c) e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Art. 19 (Facoltà di recesso)

Avvenuto un sinistro, e sino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata R.R. e/o PEC (Posta Elettronica Certificata).

In tale caso la garanzia prestata avrà valore per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e, dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonchè ogni altro onere di carattere tributario.



Provincia di Vicenza
Incendio Beni Vincolati Capitolato 2018



Art. 20 (Durata del contratto)

Il contratto ha durata dalle ore 00:00 del 01.11.2018 alle ore 24.00 del 31.10.2023 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale a partire dal 31.10.2019 con lettera raccomandata e/o PEC da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza. Parimenti è consentito il recesso anticipato, con preavviso nei tempi e nei modi sopraindicati, in ipotesi di estinzione dell'Ente Provincia, stabilita da provvedimenti legislativi.

Art. 21 (Riferimento alle norme di legge - Foro competente)

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.